

POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO ASSOENOLOGI

Allegato a Fascicolo Informativo Incendio Rischi Ordinari (Mod. 3001 ed. 01.06.2014).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'Art. 2 e l'Art. 7 di cui al Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Incendio Rischi Ordinari (modello 3001 ed. 01/06/2014) si intendono abrogati e sostituiti come segue:

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 01/07/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018 e non è tacitamente rinnovabile. Premesso quanto sopra è data facoltà alle parti di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2017 con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni prima.

SOMME ASSICURATE E PREMI

Si assicurano aziende agricole per la produzione e commercializzazione di vini in genere con Fabbricato (o complesso di fabbricati) variamente elevato e costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Sono comprese tettoie, pensiline o altre costruzioni leggere nonché porzioni minori di fabbricato costruite e coperte (in tutto o in parte) in altri materiali, anche combustibili. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (senza cioè l'applicazione del disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale).

Si conviene tra le parti che il premio annuo lordo non frazionabile per Assicurato viene determinato sulla base della seguente tabella:

GARANZIA	SOMME ASSICURATE	PREMIO ANNUO LORDO
Incendio dell'azienda, atti dolosi, eventi atmosferici, ricorso terzi, onda sonora, caduta satelliti, implosione, urto veicoli, fumo, (fabbricato + contenuto)	€ 100.000	€ 500
Perdita di vino per rottura botti, danni causati dal mulino, collasso accidentale degli scaffali, inquinamento accidentale del vino	€ 5.000	
Difetti di etichettatura e imbottigliamento, esplosione delle bottiglie o espulsione dei tappi	€ 5.000	
Mancata refrigerazione	€ 5.000	
Rimborso prezzo di vendita anche per vini da invecchiamento		
Danni elettrici	€ 2.500	
Valore a nuovo, Anticipo indennizzi		
Spese demolizione e sgombero	€ 20.000	
Acqua condotta	€ 5.000	

Si conviene inoltre che la prima rata di premio, relativa al periodo 01/07/2016 – 31/12/2016, sarà pari al 50% del suddetto premio lordo annuo per Assicurato.

A completamento di quanto indicato nel Glossario del Fascicolo informativo, si intende per

- Macchinari: macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature
- Merci: grappoli d'uva recisi, mosti, vini in lavorazione, vini in maturazione e affinamento, vini confezionati, imballati o pronti per la vendita, compresi i relativi imballaggi, bottiglie, tappi, capsule, gabbiette, etichette, lieviti, gas enologici, alcol.

- Azienda agricola: l'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati – anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola – e loro contenuti, macchinari agricoli non iscritti al P.R.A. e attrezzature, che costituiscono complessivamente il fondo agricolo. Si intendono esclusi, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione, mentre fanno comunque parte dell'azienda eventuali fabbricati utilizzati per depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenuti pertinenti all'attività agricola.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sempre operanti

Si intendono operanti, oltre alle Condizioni Generali di Assicurazione, alle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e alle Condizioni Speciali (sempre operanti) del Fascicolo Informativo, le seguenti Condizioni Particolari:

2 ONDA SONICA

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

4 URTO VEICOLI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

5 FUMO

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

6 CADUTA SATELLITI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

9 ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;

c) i danni causati da umidità stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;

d) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;

e) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

S'intendono comprese le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza di € 5.000,00.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00.

300 SELLING PRICE ESTESA

La Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti /documenti aventi data certa.

Tale valutazione viene estesa alle **merci in fase di maturazione e affinamento** in botti di rovere o in bottiglie di vetro ancorché non vendute; in tal caso dal prezzo di vendita verranno sottratti anche i costi non sostenuti per l'invecchiamento residuo e l'imbottigliamento della merce. L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia i documenti contabili per la valutazione dei vini danneggiati, i giudizi di idoneità per i vini DOC e DOCG e le prove di laboratorio per i restanti vini.

404 DANNI ELETTRICI

La Società, a parziale deroga dell'art. 12-I lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo** e senza l'applicazione del disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale - i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e/o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

418 GARANZIA MERCI BASIC

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo** e senza l'applicazione del disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale - i danni materiali alle Merci assicurate direttamente causati da:

- dispersione di liquidi, conseguente a guasti o rotture accidentali di contenitori e/o loro

- movimentazioni effettuate all'interno del recinto aziendale o da collasso accidentale di scaffalature e ripiani destinati a magazzinaggio;
- inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza accidentale fra una sostanza o merce o prodotto in genere con altra sostanza (compresa l'acqua);

La Società non risponde dei danni:

1. di dispersione liquidi fuoriusciti da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
2. di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
3. di movimentazione causati da errori di manovra, da negligenza, da imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato;
4. di inquinamento riconducibili a:
 - a. inquinamenti preesistenti alla loro immissione nei contenitori dell'Assicurato;
 - b. mescolanze accidentali in fase di "taglio vini";
 - c. effetti ossidativi e/o alterazioni ascrivibili all'aria
5. di ricerca e riparazione di guasti o rotture a impianti e contenitori in genere.

Per ogni sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 15% col minimo di € 250,00. La somma assicurata per tale garanzia s'intende operante per sinistro e annualità assicurativa.

420 GARANZIA MERCI MEDIUM

Le garanzie prestate con la scelta "basic" sono così integrate.

La Società indennizza a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo i danni materiali alle Merci assicurate direttamente causati da:

- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo;
- difettosa etichettatura a causa di guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento e/o carente o eccessivo apporto di sostanza incollante e/o errore umano. L'indennizzo comprende le spese di rietichettature e/o reimbottigliamento, qualora necessarie;
- espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando gli eventi siano riscontrabili su una pluralità di bottiglie.

Per ogni sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia di € 500,00. La somma assicurata per tale garanzia s'intende operante per sinistro e annualità assicurativa.

401 MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società, a parziale deroga dell'Art.12-I, lett.i) delle Condizioni di Assicurazione, indennizza a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% col minimo di € 500,00.

90 TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 1.500,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, **ferme le condizioni sopra richiamate**, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui ai punti 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale 23.

93 EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 1.500,00.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- pannelli fotovoltaici e solari;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale 23.

16 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:

– per i fabbricati, la spesa per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell’area;**

– per i macchinari, le attrezzature e l’arredamento, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; **A parziale deroga dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”, sulla base delle condizioni in appresso specificate.**

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l’ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”.

2) Agli effetti dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura:

a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;

b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;

c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4) Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5) Il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area, nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.

22 IMPLOSIONE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

131 ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

413 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società, in deroga all'art. 12.III delle Condizioni Generali di Assicurazione, rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 20.000,00.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

410 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;

c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);

d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONE PARTICOLARE

68 REDDITO AGRARIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Ai fini dell'applicazione sui premi del presente contratto dell'aliquota di imposta prevista dalla legge per l'assicurazione dei rischi agricoli il Contraente o l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che i beni descritti ed assicurati con la presente polizza sono impiegati unicamente per l'esercizio di azienda il cui reddito è classificato, agli effetti dell'imposta diretta, come reddito agrario.